

Consiglio regionale della Toscana

**LEGGE REGIONALE N. 22/2016
(Atti del Consiglio)**

**Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio.
Modifiche alla l.r. 8/2006.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 1° marzo 2016**

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i bis), n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 8/2006 ed il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R, hanno mostrato alcune difficoltà attuative che rendono opportuna, a tutela degli operatori di settore e di quelle strutture in via di adeguamento che rivestono un ruolo di presidio sociale e di salute per l'intera comunità, una proroga di alcuni mesi del termine entro cui le piscine devono adeguarsi alle disposizioni contenute nella normativa citata;

Approva la presente legge

Art. 1

Norme transitorie.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:
“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.”.

IL PRESIDENTE

Lucia De Robertis

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 febbraio 2016, n. 71

Proponenti:

Consiglieri Scaramelli, Marras, Stella, Mugnai.

Assegnata alla 3[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 febbraio 2016

Approvata in data 1[°] marzo 2016

Diventa legge regionale 22/2016 (atti del Consiglio)